

Convenzione Gestione Servizio Lampade Votive

Impresa concessionaria:

- *ALFANO S.r.l. – C.so S. D'Amato 106 – 80022 Arzano (NA)*

Convenzione per la gestione, costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nelle strutture funerarie della
sita nel **Cimitero di** .

Premesso che è istituito nelle strutture funerarie della della
il servizio di illuminazione elettrica votiva per le lampade votive
eterni ed occasionali sulle tombe, tumuli, lapidi ed ossari ivi esistenti ed è intenzione della
Amministrazione della Arciconfraternita regolamentare tale attività, la quale viene affidata,
in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per
l'illuminazione votiva, alla impresa di propria fiducia denominata "Alfano S.r.l." di Arzano
(NA); si ritiene di stabilire e convenire tra l'Amministrazione della
della e la "Alfano S.r.l.", di comune accordo, quanto segue:

- l'anno duemilatredecimilatrecento il giorno sedici del mese di gennaio, in presso la sede
legale della Arciconfraternita sita in si sono costituiti:

1) il Sig. nella sua qualità di Priore e
rappresentante pro-tempore della con sede in
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse della Arciconfraternita che rappresenta, il cui numero di codice fiscale è il
seguinte

2) l'impresa "Alfano S.r.l.", di seguito indicata come "gestore", con sede in Arzano (NA) al
C.so Salvatore D'Amato n. 106, con partita I.V.A. 01256441211 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di
Napoli n. 01321970632, che viene rappresentata dal Sig. il

con domiciliazione presso la sede della stessa, il quale interviene nel presente
atto nella sua qualità di Amministratore unico della medesima;

3) i suddetti, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, quale atto
pubblico, convengono e stipulano la seguente narrativa che forma parte integrante del
presente contratto.

Art.1 - E' istituito nelle strutture funerarie della sita nel
Cimitero di , con diritto di esclusiva e privativa, il servizio di illuminazione votiva,
eterna ed occasionale sulle tombe, loculi, ossari e lapidi ivi esistenti.

Art.2 - Il servizio viene realizzato in esclusiva e con diritto di privativa di erogazione dell'energia elettrica, alla Società Alfano S.r.l. con sede in Arzano (NA) al C.so Salvatore D'Amato, 106 con partita I.V.A. 01256441211, impresa specializzata nel settore titolare dei requisiti tecnico-professionali adeguati e corrispondenti alle reali esigenze delle attività da svolgere oltre alla iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico settore: SOA – Cat. V (SOATECH); ISO 9001/2008 (cert. 9190/ALFE); ISO 1400/2004 (Cert. 219184) ed EMAS (IT.000561).

Art.3 - La durata della presente convenzione è stabilita in anni 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula del presente contratto

Art.4 - La registrazione del presente contratto resterà a carico del gestore e le relative spese, nulla esentato, saranno di sua esclusiva pertinenza.

Art.5 - L'Amministrazione della Arciconfraternita acconsente che il personale della Alfano S.r.l., acceda nelle proprie strutture in qualsiasi giorno per lo svolgimento delle mansioni inerenti il servizio a cui preposta.

Art.6 – Il gestore provvederà, ove si rendesse necessario, a proprie ed esclusive spese, ad una idonea sistemazione e messa a norma degli impianti già esistenti nelle strutture della Arciconfraternita.

Art.7 – Il gestore per tutta la durata della presente convenzione curerà la buona manutenzione ed il relativo funzionamento dell'impianto elettrico, delle lampade e portalampade. L'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne è ininterrotta, salvo casi di forza maggiore, per incendi, furti, devastazioni, calamità, guasti alle linee elettriche o ordinanze sindacali e/o delle pubblica autorità. Le attività gestionali del servizio saranno effettuate dal personale dipendente, od appositamente delegato, della concessionaria. Il personale operante nell'ambito delle strutture cimiteriali dovrà tenere un contegno adeguato alla natura dei luoghi in cui viene eseguito il servizio, indossare indumenti confacenti e dovrà altresì tenere esposto un cartellino identificativo personale, la concessionaria dovrà pertanto far conoscere, ogni qualvolta si rendesse necessario, i nominativi delle persone accreditate a dette funzioni. L'Amministrazione della Arciconfraternita è estranea ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e collaboratori/incaricati che, pertanto, rimane unica responsabile della

qualificazione professionale delle maestranze stesse, di ogni ordine e grado, obbligandosi ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di natura retributiva e contributiva nonché sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.

Art.8 - La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive, sia eterne che occasionali, sarà a 24 volts, ed in ogni caso si dovrà rispettare quanto previsto dai regolamenti in materia.

Art.9 - E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nella cappella lampade a corrente a batterie od accumulatori in alcun genere e tipologia od effettuare allacci in proprio nell'intera area di inumazione di pertinenza della Arciconfraternita. Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni agli impianti di cui alla presente convenzione, sostituire lampadine o effettuare eventuali allacci abusivi di lampade votive, o cedere o subaffittare l'energia elettrica, o fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni agli impianti esistenti, i contravventori e/o colpevoli saranno tenuti al risarcimento dei danni prodotti, salvo qualunque ed eventuale azione civile o penale, rimanendo facoltà del gestore di interrompere l'erogazione del servizio.

Art.10 - Il gestore si impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia di sicurezza e tenere indenne e sollevata, sia civilmente che penalmente, l'Amministrazione della Arciconfraternita, anche in caso di utilizzo temporaneo di attrezzature di proprietà della Arciconfraternita, da ogni e qualsiasi danno a persone e/o cose che dovesse derivare in conseguenza alle specifiche attività inerenti la presente convenzione, obbligandosi al relativo risarcimento; a tal proposito, il gestore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei rischi (R.C.T.) per un importo non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Art.11 - Il gestore è impegnato ad eseguire, a proprie esclusive spese, i necessari ampliamenti della rete elettrica, nel caso si rendessero necessari per l'ampliamento delle strutture funerarie esistenti ed alla realizzazione degli impianti elettrici a servizio di nuove aree di pertinenza della Arciconfraternita. Il gestore, nei casi sopra citati, ha diritto alla proroga della concessione, commisurata agli oneri che andrà a sostenere per la realizzazione delle opere in oggetto, ovvero al rimborso dei costi sostenuti, debitamente.

ALFANO
ALFANO S.r.l.
L'Amministratore Unico

documentati e certificati di relativa dichiarazione di conformità cui le vigenti normative, con le modalità che potranno essere di volta in volta concordati tra le parti.

Art.12 - Il gestore effettuerà, con mezzi propri, sotto la propria responsabilità ed esclusivamente a mezzo del proprio personale, la riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per il servizio di accensione delle lampade votive eterne, essendo non consentito ad altri.

Art.13 - Il gestore verserà un canone annuo, quale rimborso forfetario a titolo di compartecipazione alle spese di manutenzione sostenute dalla Arciconfraternita nelle Cappelle Congregali, la cui somma annuale verrà corrisposto in n. 2 (due) rate (nei mesi di febbraio e ottobre di ciascun anno solare). Tale somma viene, di comune accordo, determinata in via forfetaria indipendentemente dal numero delle lampade votive, sia eterne che occasionali, e che comunque riguardano i loculi esistenti alla data di sottoscrizione della presente scrittura. Detto importo viene stabilito nella misura di €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per l'anno 2013; € 9.000,00 (novemila/00) per l'anno 2014 ed € 11.000,00 (undicimila/00) per l'anno 2015. Dall'annualità del 2016 e sino alla scadenza della presente convenzione, esso sarà maggiorato, in caso di variazione dei valori delle tariffe di cui all'art. 12, nella medesima misura percentuale rispetto l'eventuale adeguamento ai valori ISTAT che dovesse essere applicato al canone di utenza.

Art. 14 - Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione delle lampade ambientali atte ad illuminare adeguatamente le sale sepolcrali della Arciconfraternita, delle quali si farà carico degli oneri di materiale, manutenzione, ricambio lampade fulminate e consumo di energia elettrica per tutta la durata della convenzione, sino ad un consumo complessivo massimo pari a 1.000 watt.

Art. 15 - In occasione delle Ricorrenze in cui è prevista l'accensione straordinaria di lampade occasionali (come la Commemorazione dei Defunti, Natale, Pasqua, etc.) il gestore provvederà alla installazione di apparecchiature speciali per i defunti che, discrezionalmente, saranno indicati dall'Amministrazione della Arciconfraternita sino ad un importo complessivo pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Inoltre, in caso di decesso di alcuno dei Confratelli, i famigliari degli stessi saranno esonerati dall'onere del pagamento dei canoni relativi la lampada votiva eterna per l'intero periodo di interro.

Art.16 - Il gestore corrisponderà alla Arciconfraternita un importo forfetario.

omnicomprensivo, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annue a fronte dell'utilizzo, per tutta la durata della presente convenzione, degli impianti elettrici votivi a servizio dei circa n. 900 nuovi loculi realizzati dalla _____, a proprie spese, nell'anno 2011 e che sono stati accorpati agli impianti elettrici, a suo tempo realizzati dalla impresa Alfano, già funzionanti nelle altre sale congregali di inumazione.

Art. 17 - Le tariffe d'utenza rispetteranno, di norma, l'andamento dei valori adottati nelle aree cimiteriali del Comune di _____ e potranno essere variate secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 18 - Regolamento utenza e modalità del servizio:

Il gestore predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva dei loculi, tombe, fosse e ossari come segue:

- a) fornendo gratuitamente una lampada elettrica, tipo a LED, allocata su un portalampada di tipo standard, qualora occorrente; il gestore dovrà curare la manutenzione e la eventuale sostituzione sia della lampada che del portalampada, qualora esso sia stato da questi fornito all'atto della nuova installazione;
- b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, fatti salvo i casi di forza maggiore elencati all'art. 7 della presente convenzione, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione;
- c) ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, esse resteranno di proprietà dell'utente, che ne risponderà direttamente. E' facoltà dell'impresa gerente il servizio chiedere in qualsiasi momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici ovvero incompatibilità con l'impianto esistente ;
- d) il pagamento del canone sarà annuale e/o semestrale ed avverrà sempre anticipatamente; l'utente si servirà del modulo di C/C postale inviato dal gestore al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta dell'ufficio postale o quella rilasciata da dipendenti appositamente autorizzati dell'impresa gerente il servizio;

e) in caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, il gestore sospenderà la fornitura, richiedendo la somma dovuta, maggiorata delle spese legali;

f) all'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto;

g) l'utente è tenuto a comunicare l'eventuale suo nuovo recapito;

h) gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dal personale dipendente ovvero esplicitamente autorizzato dal gestore.

Art.19 – La presente convenzione sarà tacitamente rinnovabile, qualora un anno prima della scadenza, una delle due parti non abbia fatto pervenire all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., legale disdetta. L'Amministrazione della Arciconfraternita Committente, alla scadenza del presente contratto, concede alla impresa concessionaria Alfano S.r.l. il diritto di prelazione in caso di rinnovo di nuovo contratto, rispetto ad altre ditte, in caso di parità di prezzo, e sempre che il Committente non intenda gestire direttamente il servizio oggetto della presente contrattazione; detta clausola di prelazione similmente non avrà valore tra le parti in caso di cessione di azienda da parte della Concessionaria.

Art.20 - Alla scadenza, si potrà rinegoziare la presente convenzione, anche in caso di mancato tacito assenso per il rinnovo della stessa, mentre tutti gli impianti elettrici, in esercizio nelle sale congregali a quella data, resteranno nella piena disponibilità della Arciconfraternita senza che questa debba corrispondere onere di alcun genere e natura.

Art.21 - E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre in considerazione dei periodi di ammortamento in tempi lunghi, è data facoltà al concessionario, dopo apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata alla Committente e previo parere favorevole dell'Amministrazione Curiale delle Confraternite, dopo che si siano ottenute le garanzie amministrative previste dalla Legge, trasferire la presente convenzione ad altra impresa che si impegni ad accoglierne ogni e qualsiasi onere, beneficio e eventuali titoli di proprietà, e così similmente di modificare la ragione sociale del Gestore medesimo.

ALFANO
ALFANO S.R.L.
L'Amministratore Unico

Art.22 - Per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente sarà quello competente per territorio.

Art. 23 - La rappresentanza dell'Ente concedente è delegata al Superiore, ovvero ad un delegato Responsabile Amministrativo per la _____ al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte del gestore di tutte le disposizioni sia tecniche che amministrative contenute nel presente contratto.

La presente scrittura privata, composta da pagine 7 (sette), ivi compresa la presente, previa lettura, viene controfirmata per accettazione dalle parti in causa.

Per

Per l'impresa - Alfano s.r.l.

ALFANO
ALFANO S.R.L.
Via _____

Visto Per l'Ufficio Diocesano Confraternite